



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A cosa serve la dichiarazione:

La presente Dichiarazione ha la finalità di documentare la situazione personale nonché quella fiscale e previdenziale del dichiarante al fine di consentire la corretta applicazione delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative da parte dell'Università degli Studi di Sassari.

La Dichiarazione sostitutiva costituisce un atto importante che il dichiarante presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato. Per queste ragioni, nonché per facilitare l'elaborazione dei dati, si chiede di scrivere sempre in maniera leggibile e di compilare le parti necessarie rispettando gli spazi e le indicazioni date.

Soggetti obbligati alla presentazione

Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione sono tutti coloro che svolgono o intendono svolgere, presso l'Università degli Studi di Sassari, incarichi di:

- insegnamento;
- moduli didattici;
- qualificazione e specializzazione;
- supporto alla didattica.

Modalità di presentazione

La Dichiarazione deve essere consegnata contestualmente alla firma del contratto, presso l'ufficio competente, impegnandosi ad informare quest'ultimo di ogni eventuale variazione dei dati dichiarati.

Sezioni della dichiarazione

La Dichiarazione sostitutiva è composta da tre SEZIONI:

- SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- SEZIONE 2 – DATI FISCALI E PREVIDENZIALI
- SEZIONE 3 – ALTRI DATI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il dichiarante deve sempre compilare e consegnare TUTTE le sezioni.

Nel caso in cui rientrasse tra i professionisti con emissione fattura, può lasciare in bianco la SEZIONE 3, ma deve comunque firmare in calce la Pagina 4, per prendere visione dell'informativa in ultima pagina.

Le sezioni devono essere compilate con carattere stampatello. In calce il dichiarante deve indicare la data nonché apporre la propria firma per esteso ed in forma leggibile.

Istruzioni per la compilazione:

SEZIONE 1 – dati anagrafici e modalità di pagamento

La casella “Rettifica Dichiarazione” deve essere barrata nel caso di presentazione di Dichiarazione a modifica della precedente

Dati anagrafici del dichiarante

cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale (ove possibile verificare il tesserino del CF o chiederne copia da tenere agli atti), data e comune di nascita (se nato all'estero, indicare solo lo stato estero di nascita), residenza (luogo della dimora abituale) e, solo se diverso da questa, domicilio fiscale ossia il comune nella cui anagrafe si è iscritti (non indicare il mero domicilio).

Per le persone fisiche, di regola, residenza e domicilio fiscale coincidono.

Modalità di pagamento

Versamento su conto corrente bancario o Banco Posta o Carta Prepagata provvista di IBAN: per garantire il buon esito del pagamento il conto deve essere intestato al dichiarante oppure questi deve risultare tra i cointestatari.

COD. IBAN: 27 caratteri alfanumerici.

In caso di incertezze è consigliabile rivolgersi preventivamente alla propria agenzia bancaria.

E' possibile effettuare il pagamento anche su conti esteri. Nel caso in cui si sia in possesso di un conto europeo (Area Sepa) dovrà obbligatoriamente essere indicato anche il codice BIC/SWIFT. I conti extraeuropei dovranno essere corredati dal codice ABA/ROUTING NUMBER

SEZIONE 2 – dati fiscali e previdenziali

Il dichiarante deve indicare, barrando la casella della relativa lettera identificativa, la natura dell'attività svolta. Nella tabella seguente si riportano in sintesi i casi indicati, la lettera identificativa dell'attività nonché le SEZIONI da compilare.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA CHE SVOLGONO:	LETTERA (codice identificativo)	SEZIONI DA COMPILARE:
■ Attività di insegnamento o tutorato rientrante nell'ambito dell'attività per la quale è stata aperta partita IVA	A, A1,A2, B, B1, B2	1, 2, firma in calce a pagina 4
■ Attività di insegnamento o tutorato NON rientrante nell'ambito dell'attività per la quale è stata aperta partita IVA	C	Tutte

SOGGETTI <u>NON</u> TITOLARI DI PARTITA IVA	LETTERA (codice identificativo)	SEZIONI DA COMPILARE:
	D, E, F, G	Tutte

SEZIONE 3 – altri dati fiscali e previdenziali

La SEZIONE 3 deve essere compilata dai soggetti di cui alle lettere C, D, E, F e G della Sezione 2.2.

3.1 : Il dichiarante deve indicare di rientrare in una delle seguenti posizioni:

- dipendente pubblico. In tale ipotesi occorre indicare il nome e il codice fiscale dell'Ente di appartenenza nelle apposite caselle;
- dipendente privato.

Per entrambe le posizioni, devono essere indicate le date di assunzione e cessazione (per i dipendenti a tempo determinato), la sola data di assunzione (per i dipendenti a tempo indeterminato) e se il soggetto ha un contratto di lavoro part-time inferiore al 50%.

Si considerano dipendenti pubblici o privati solo coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (ad esempio, non sono dipendenti i borsisti, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i collaboratori coordinati e continuativi).

3.2 : Indicare espressamente la gestione o cassa di previdenza, diversa dalla Gestione Separata INPS legge 335/95, presso la quale si versano contributi previdenziali.

3.3 : Per i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità l'aliquota INPS è del 24%. L'aliquota è ripartita in 1/3 carico soggetto e 2/3 carico ente.

Per gli iscritti ad altra cassa previdenziale, diversa dalla Gestione Separata INPS legge 335/95, l'aliquota INPS è del 24%, di cui 1/3 carico soggetto e 2/3 carico ente. Indicare la cassa di appartenenza, come da tabella di seguito indicata, e la percentuale della rivalsa da applicare.

Principali Gestioni Previdenziali:
Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori.
Titolari di pensione diretta
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (INPS)
Artigiani
Commercianti
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Versamenti Volontari
Versamenti Figurativi (CIG, ecc.)
INPS - Fondi Speciali
Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)
Dottori commercialisti
Ragionieri
Ingegneri e Architetti
Geometri
Avvocati
Consulenti del lavoro
Notai
Medici
Farmacisti
Veterinari
Chimici
Agronomi
Geologi
Attuari
Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia
Psicologi
Biologi
Periti Industriali
Agrotecnici, Periti Agrari
Giornalisti (INPGI)
INPDAI - Dirigenti d'azienda
ENPALS - Lavoratori dello spettacolo
IPOST - Lavoratori Poste Italiane S.p.a.

3.4 : I compensi assoggettati al contributo INPS legge 335/95 (es. co.co.co, assegni di ricerca, dottorato di ricerca) scontano le aliquote del 35,03% o del 24% fino al massimale di 119.650,00 euro annui per l'anno 2024.

Oltre i 119.650,00 nulla è dovuto in termini di contributo INPS.

Qualora il dichiarante superi il massimale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Università al fine di permettere l'interruzione della ritenuta ed evitare il versamento di importi non dovuti.

Qualora invece il dichiarante non sia iscritto alla gestione separata INPS, in virtù del D.M.282/96 art. 4 c.1 lett a) e b), è tenuto a barrare l'opzione interessata.

Qualora il soggetto non sia ancora iscritto alla gestione separata INPS può iscriversi:

- collegandosi al sito: www.inps.it - servizi on line
- contact center multicanale – numero verde 803164
- rivolgendosi ad intermediari dell'Istituto (Patronati).

3.5 : Coloro che ricevono emolumenti di qualunque natura (stipendi per lavoro subordinato, compensi per incarichi di collaborazione, compensi per consulenze, trattamenti pensionistici) a carico delle finanze pubbliche dovranno indicare il superamento o meno dell'importo di Euro 249.000,00. In caso di superamento di tale massimale l'amministrazione che eroga il trattamento economico prevalente opererà la riduzione necessaria (art. 23-ter DL 201/2011 e art. 1, comma 471 L. 147/2013– art. 13 DL 66/2014).

INFORMAZIONI DI NATURA PREVIDENZIALE PER I TITOLARI DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

L'attività di lavoro autonomo occasionale (Sez. 2.2 lettera E) - Gestione Separata legge 335/1995 non è assoggettata ai contributi INPS per i compensi entro i 5.000 euro annui.

Per i compensi eccedenti i 5.000 euro (art.44 legge 326/2003) l'aliquota previdenziale da applicarsi sarà, a seconda del caso, quella descritta ai punti 3.3 o 3.4.

Poiché il superamento dei 5.000 euro si riferisce all'importo annuo complessivo di tutti i compensi percepiti per attività da lavoro autonomo occasionale, l'interessato dovrà indicare nella sezione 2.2 lettera E l'importo complessivo da attività di lavoro autonomo occasionale percepito a quella data all'esterno all'Ateneo e dare immediata comunicazione durante il corso dell'anno nel caso di ulteriori somme percepite.

3.6 (DETRAZIONI DI IMPOSTA): E' importante dichiarare la volontà di volersi avvalere delle detrazioni di imposta (ART. 13 tuir) in quanto la detrazione NON è una tassa ma, al contrario, è un'agevolazione fiscale concessa a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato. La detrazione di imposta abbatte/riduce l'irpef lorda che si dovrebbe versare all'erario. L'IRPEF effettivo che grava sul compenso (imposta netta) è quindi determinato sottraendo dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni spettanti (per familiari a carico, per lavoro dipendente ecc.).

INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DELLE DETRAZIONI PER REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE. INDIVIDUARE LA PROPRIA CASISTICA

- 1) Qualora il dichiarante fruisca o abbia fruito nel corso dell'anno solare delle detrazioni in quanto:
- intrattiene più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri committenti, diversi dall'Università degli Studi di Sassari;
 - svolge attività di lavoro dipendente;
 - prevede che il suo reddito complessivo sarà tale da ridurre considerevolmente la detrazione spettante;

può richiedere che l'Ateneo non gli riconosca le detrazioni. In tal caso deve barrare la PRIMA casella del rigo 3.6.

2) Qualora il dichiarante intenda richiedere l'applicazione delle detrazioni d'imposta previste per lavoro dipendente deve barrare la SECONDA casella del rigo 3.6. In caso di rapporti di durata inferiore all'anno, la detrazione viene applicata in proporzione ai giorni effettivamente lavorati;

3) Qualora l'arco temporale del contratto sia inferiore all'anno accademico, e si prevede sarà l'unico reddito nell'anno, il dichiarante può richiedere la detrazione per lavoro dipendente a tempo determinato dell'importo di € 1.380,00 non rapportato a periodo. In tal caso deve barrare la TERZA

casella del rigo 3.6.

3.7 Dal 1° gennaio 2016 è obbligatorio indicare il codice fiscale del coniuge, anche se non a carico, ai fini della corretta compilazione della CU – Certificazione Unica. Per il coniuge a carico, occorre indicare la data a partire dalla quale risulta a carico.

3.8 Dopo aver barrato la casella che interessa nella colonna 3 (coniuge a carico, figli o altri familiari a carico, primo figlio se manca l'altro coniuge, figli portatori di handicap) occorre indicare:

- la relazione di parentela di altri familiari a carico;
- CODICE FISCALE familiari a carico (figli o altri familiari);
- Per i figli a carico, occorre indicare la data di nascita di ciascuno di essi (gg/mm/aaaa);
- Per i figli o altri familiari a carico, la percentuale a carico del dichiarante. La detrazione, in linea generale, deve essere ripartita tra gli aventi diritto. Una stessa persona può, pertanto, essere a carico di più contribuenti, ma la somma delle percentuali di sostenimento non può essere superiore al 100%;

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:

- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati e affiliati;
- ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
 - o genitori (anche adottivi); ascendenti prossimi, anche naturali;
 - o coniuge separato;
 - o generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle.

I familiari sono fiscalmente a carico solo qualora abbiano un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro lordi. Se nel corso dell'anno solare il reddito del familiare ha superato 2.840,51 euro la detrazione non spetta, neppure in parte.

Le detrazioni competono solo per i mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia. I figli portatori di handicap sono esclusivamente quelli individuati ai sensi dell'art. 3 -Legge 5 febbraio 1992, n. 104

3.9 : Il dichiarante, qualora abbia percepito o preveda di percepire nel corso dell'anno solare compensi assoggettati a differenti aliquote IRPEF o erogati da committenti diversi e voglia evitare di vedersi applicata una ritenuta troppo elevata in sede di conguaglio della dichiarazione dei redditi, può richiedere all'Università l'applicazione di un'aliquota IRPEF più elevata rispetto a quella che verrebbe ordinariamente applicata in base ai compensi erogati dall'Università stessa. Le aliquote superiori alla minima attualmente in vigore sono: 35% e 43%.